

P.D.L. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005, N. 1

Con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 è stata disciplinata la nuova autonomia statutaria delle Regioni ordinarie, prima anticipazione della riforma del titolo V, completata due anni dopo dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge costituzionale n. 1/1999 ha anche modificato l'originaria normativa costituzionale in materia di forma di governo della Regione, sostituendo, in attesa di una regolamentazione diversa da parte dei nuovi statuti, il principio dell'elezione della Giunta da parte del Consiglio, con quello dell'elezione diretta del Presidente della Regione. Strettamente connessa alla nuova disciplina dell'autonomia statutaria delle Regioni è l'attribuzione a queste della competenza in materia di elezione degli organi regionali (art. 122 Cost.) e, in particolare, dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta qualora la Regione opti per l'elezione diretta di quest'ultimo, o dell'elezione del solo Consiglio regionale nel caso lo Statuto preveda la forma di governo parlamentare.

All'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 122 Cost., post riforma del Titolo V, sono chiamate tre fonti diverse: lo statuto regionale (forma di governo e disciplina del procedimento di approvazione delle leggi elettorali regionali) la legge statale (per la fissazione dei principi fondamentali che si aggiungono a quelli previsti in Costituzione, la legge regionale per la disciplina specifica e di dettaglio).

Quindi, sulla determinazione delle leggi elettorali delle Regioni a statuto ordinario incide una pluralità di fonti normative, il cui nucleo essenziale è costituito da:

- artt.121, 122, 123, 126 della Costituzione;

* +

Consiglio regionale della Calabria

- legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

- legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a

statuto ordinario);

- legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta

del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni);

- legge 2 luglio 2004, n. 165 e successive modificazioni (Disposizioni di attuazione

dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge n. 148 del 2011 con

riferimento all'articolo 14 che determina il numero massimo dei consiglieri e assessori

regionali.

In Calabria la norma che regola l'elezione del presidente della giunta regionale e del

consiglio regionale è la Legge regionale n. 1 del 2005 e successive modifiche.

In sintesi l'attuale legge

Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale, che è

composto da 31 membri. Il sistema elettorale è proporzionale (24 seggi) con attribuzione di

un premio di maggioranza variabile (6 seggi) e soglia di sbarramento al quattro per cento

dei voti validi ottenuti nell'intera regione. Premio di maggioranza: sono assegnati tre seggi

se le liste collegate al Presidente eletto hanno ottenuto, nel proporzionale, la quota di 15 o

più seggi; sei seggi se quota nel proporzionale è inferiore a 15 seggi. Non è ammesso il

voto disgiunto.

Le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i

sessi con una quota indicata dalla legge. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di

* +

Consiglio regionale della Calabria

preferenza di uno o due candidati di sesso diverso della stessa lista. Al riguardo cfr. Legge

regionale n. 17 del 2020.

Ciascuna lista provinciale a pena di nullità della presentazione deve collegarsi ad una lista

regionale; più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale (art. 9 della

legge statale n. 43 del 1995).

La lista regionale, dopo l'abolizione del c.d. listino ad opera della legge regionale n. 4 del

2010, risulta ormai composta dal solo candidato alla Presidenza della Giunta che non è più

definito capolista (art. 2, c.4, l. r. n. 1 del 2005) e non può più essere contrassegnata da

alcun simbolo (art.2, c.1, lett. e, l. r. n. 1 del 2005).

Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate: a)

circoscrizione nord; b) circoscrizione centro; c) circoscrizione sud. (art.1, c. 2 bis l. r. n. 1 del

2005).

La circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza; la

circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e

Vibo Valentia; la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio

Calabria (art.1, c.2 ter l. r. n. 1 del 2005).

Per la circoscrizione elettorale centro, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in

modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti

(art.1 c.2 quater l. r. n. 1 del 2005).

Quanto alla modalità di votazione, l'art. 1 comma 7, della legge regionale n. 1 del 2005,

rinvia all'art. 2 della legge statale n. 43 del 1995, qualora non siano previste modifiche dalle

presenti disposizioni di legge.

La regione Calabria con la legge n. 8 del 2014 è intervenuta sull'art. 2 della suddetta legge

nazionale, di fatto abolendo il cosiddetto voto disgiunto.

Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova | 89123 Reggio Calabria tel. 0965.880286 | e-mail: segretariato.generale@consrc.it | pec: segretariato.generale@pec.consrc.it

consiglioregionale@pec.consrc.it

* +

Consiglio regionale della Calabria

Con la presente proposta di legge (si veda al riguardo l'art.2) si vuole ripristinare la

possibilità per l'elettore di esprimere un voto di lista e di preferenza anche per una

lista non collegata al candidato alla carica di presidente.

Il ripristino di questa possibilità da parte dell'elettore mira a ristabilire un principio

che è quello della relativa autonomia tra l'elezione del Presidente della Giunta

regionale e quello del consiglio regionale.

Non vi è dubbio, infatti, che con l'attuale normativa il voto per le liste è l'unico davvero

decisivo nella dinamica elettorale, facendo venir meno l'importanza del voto verso il

candidato alla carica di presidente.

Tuttavia la legge n. 165/2004 stabilisce la contestualità delle elezioni, ma anche la relativa

autonomia, venuta meno con la legge regionale n. 8 del 2014.

Non vi è chi non veda, infatti, l'irrilevanza e l'inutilità del voto al Presidente, che sebbene in

linea teorica debba essere elemento trainante della competizione elettorale, nei fatti risulta

formalmente inutile, spostando l'elemento decisivo della competizione elettorale verso le

liste, creando il paradosso di un'accresciuta forza anche simbolica del voto verso le liste

nonostante il sistema elettorale sia sensibilmente sbilanciato verso il polo presidenziale.

Sulla fase di assegnazione dei seggi è noto che incide in modo sensibile la c.d. clausola di

sbarramento.

L'altro e importante elemento decisivo sul quale vuol intervenire la presente proposta

di legge riguarda le cosiddette clausole di sbarramento. L'art. 1 indica, infatti, la

possibilità di partecipare all'assegnazione dei seggi per le liste che abbiano ottenuto

almeno il 3 per cento dei voti validi nell'intera regione e collegate a una lista regionale

che ha superato il 3 per cento, superando il disequilibrio causato dall'attuale

normativa che non consente il riparto dei seggi per le liste che non superino la soglia

di sbarramento del 4 per cento sul territorio regionale collegate ad una lista regionale

che non superi l'8 per cento dei voti.



La presente proposta di legge non va ad incidere nella fase di attribuzione della quota maggioritaria, volta a garantire stabilità governativa e nella prospettiva di assicurare una migliore performance al Presidente della Giunta che non abbia raggiunto la maggioranza assoluta attraverso l'assegnazione del premio di maggioranza.

L'art. 3 riguarda la Clausola di invarianza finanziaria, esplicitando che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'art. 4 riguarda invece l'entrata in vigore della norma, ossia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
(Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

Art. 1 (Modifiche all'articolo 1).

- 1. All'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 3 è così sostituito: "Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 3 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 3 per cento dei voti validi";

Art. 2 (Modifiche all'articolo 2).

- 1. All'articolo 2 della L.R. n. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole: "L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato" sono sostituite dalle seguenti: "L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato".

Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1"

La proposta di legge emarginata nel titolo come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.



Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale	Importo
1	Art. 1 (Modifiche all'articolo 1)	//	//	//
2	Art. 2 (Modifiche all'articolo 2)	//	//	//
3	Reca la clausola di invarianza	//	//	//
4	Prevede l'entrata in vigore della legge	//	11	11

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria. Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria. La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
//	//	//	//
Totale	//	//	//



a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta

regionale cui la lista prescelta è collegata."

Attuale formulazione Nuova formulazione Art. 1, comma 3 Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste "Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, regionale che ha superato la percentuale del 3 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 3 per cento dei voti validi . cento dei voti validi"; Art. 2, comma 2 Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene "1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale è collegata. Il Giunta regionale cui la lista circoscrizionale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali28 con la medesima collegamento di più liste circoscrizionali con la medesima lista lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome. di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale prescelta regionale anche non collegato alla lista circoscrizionale tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche

a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta

regionale cui la lista prescelta è collegata."